

N. 00453/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00253/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2013, proposto da:
Paolo Santangelo, Bar Time Srl in Pers. del Leg. Rappr. P.T., e Associazione Pubblici Esercizi del Molise in Pers. del Leg. Rappr. P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio eletto presso il primo in Campobasso, via Berlinguer,N.1;

contro

Comune di Campobasso, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, Palazzo di Citta' P. V.Emanuele, 29; Comandante della Polizia Municipale di Campobasso;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons - Molise in Persona del Legale Rappresentante P.T. nonché Antonella De Benedittis, Maria Rosaria Marrone, Laura Palange, Maria Giuseppa Di Geronimo, Concetta Sabelli, Carmela Romano, Livia Marrone, Grifo Cinquini, Gennaro Trivisonno, Carla Mancini, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Di Giandomenico, Massimo Romano e Giuseppe Ruta e con domicilio eletto presso quest'ultimo Avv. in Campobasso, C/So Vitt. Emanuele, 23;

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 74 del 18 luglio 2013 con cui si dispone con decorrenza 27 luglio 2013 a tutti i titolari di autorizzazione per l'attività di pubblico spettacolo e/o somministrazione di alimenti e/o bevande, nonché, per l'attività di trattenimento e svago, relativi a esercizi pubblici ubicati in Campobasso nel centro storico, via Ferrari, piazza G. Pepe e piazza C. Battisti, il divieto dalle ore 24,00 e sino alla chiusura di effettuare qualsiasi intrattenimento musicale, ovvero altra forma di diffusione sonora, con o senza l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori posizionati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso, in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1-Il ricorrente - nella qualità di titolare e gestore del pubblico esercizio "Gand pub" e di presidente dell'Associazione pubblici esercizi del Molise - ha impugnato il provvedimento sindacale con cui si fa divieto a <tutti i titolari di autorizzazione per l'attività di pubblico spettacolo e/o somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'attività di trattenimento e svago relativi a esercizi pubblici ubicati nel centro storico via Ferrari, Piazza G. Pepe e piazza C. Battisti>, <dalle ore 24 e sino alla chiusura>, di <effettuare qualsiasi intrattenimento musicale, ovvero altra forma di diffusione sonora, con o senza l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori posizionati>,< nella aree adibite a dehors ovvero all'interno degli esercizi, ma rivolti verso l'esterno con porta di accesso aperta>.

L'intimata Amministrazione comunale e gli intervenienti , costituiti in giudizio, hanno controdedito, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per la reiezione del ricorso.

2-In via preliminare il Collegio deve disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti resistenti atteso che il sig. Santangelo, quantomeno nella qualità di titolare di un bar funzionante nella zona interessata dal provvedimento, è sicuramente legittimato ad impugnare la misura che incide sulla sua attività commerciale, limitandola o comunque sottoponendola a nuove prescrizioni.

3-Il Collegio osserva che l'ordinanza è stata emanata ex art. 54, co. 3, del d. lgs. 267/00 ed ex art. 9 L. 447/95, con la motivazione che sono pervenute numerose segnalazioni di residenti circa le molestie emissioni rumorose di disturbo alla quiete pubblica e l'inquinamento acustico provenienti dall'attività di intrattenimento svolta dai pubblici esercizi, rilevando, in particolare, che le stesse creano disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, allo stato di salute psico-fisico delle medesime e determinano una situazione prolungata e ripetuta di disturbo alla quiete pubblica che giustificerebbe l'emanazione del provvedimento "extra ordinem".

Tanto basta per far constatare che effettivamente si tratta di un'ordinanza contingibile ed urgente.

Invero, le norme sulla base delle quali è stato emanata l'ordinanza attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, in casi di emergenza connessi con l'inquinamento acustico.

4-Ciò premesso, conviene procedere dal primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

A tal proposito, deve essere, tuttavia, evidenziato che l'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 prevede espressamente la possibilità di omettere tale comunicazione laddove "sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento".

Conseguentemente, in linea di principio, la omessa comunicazione non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l'adozione di tali provvedimenti.

La relativa censura va dunque disattesa.

5-È invece fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, svolta col secondo e terzo motivo di ricorso.

Infatti, in relazione al potere nella specie esercitato dal Sindaco, è pur vero che molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona, dove viene esercitata l'attività dei pubblici esercizi, costituiscono un significativo indizio dei disagi dagli stessi arrecati nelle ore notturne al riposo ed alla quiete dei vicini, tuttavia la fondatezza di tali doglianze dev'essere necessariamente riscontrata da un'appropriate istruttoria (cfr. Cons. St., V, 5 settembre 2002, n. 4457).

Nella specie, invece, non risulta che sia stata effettuata alcuna misurazione delle immissioni rumorose.

Infatti, il provvedimento impugnato non è basato su precise risultanze fonometriche.

Lo stesse parti resistenti, sia pure implicitamente, riconoscono che è mancato l'intervento dell'ARPA per il rilievo dei dati fonometrici e che addirittura nel provvedimento impugnato non si fa menzione di un qualche accertamento, sia pure empirico, svolto dalla vigilanza urbana.

Non risulta, quindi, che sia stato adeguatamente accertato il disagio ambientale che era stato denunciato dagli abitanti della zona.

6-Per l'assorbente ragione che precede, il ricorso va accolto.

7-Solo per completezza il Collegio ritiene utile comunque rilevare che effettivamente, come è stato già evidenziato nell'ordinanza cautelare, <la misura impugnata> <colpisce gli esercizi ubicati in una sola parte del centro storico cittadino senza specificazione alcuna dei criteri posti alla base della delimitazione adottata e che, sotto altro profilo, all'interno di detta area, si rivolge in via generalizzata a tutti gli operatori senza alcuna distinzione in funzione della tipologia dei mezzi di diffusione utilizzati e del loro impatto acustico>.

8-Concorrono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, salvo il contributo unificato che va posto a carico dell'amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate; contributo unificato a carico del Comune soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Orazio Ciliberti, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)